



Stiamo sereni! Abbiamo il regolamento (GU 273 del 24/11/14) e le prossime elezioni per i COA, ed a cascata per il CNF; renderanno dunque "santo l'avvenire" come scrisse il poeta (Carducci da il Canto dell'amore). Ma i tempi moderni e la buona prudenza richiamano piuttosto la nota pubblicità: "non risolve, ma sapessi quanto aiuta!" (cfr Giorgia Moll per la crema Kaloderma). Resta da vedere che cosa e chi aiuti. Un metodo elettorale infatti deve tendere alla selezione della classe dirigente, esprimendo comunque il rapporto di rappresentanza tra elettori ed eletti; tenendo ovviamente debito conto della natura "corporativa" degli interessi dell'Ente/Ordine. Scelte quindi non ideologiche, non egoistiche, ma correlate alla funzione sociale dell'Ordine: in breve parametrize sulla qualità dei soggetti eligendi. Vale la pena di precisare che non si aspira alla repubblica dei filosofi, ma ad un giusto rapporto tra abilità politica, valentia tecnica e deontologia. La rappresentanza purtroppo, specie se su grandi numeri, risentirà della qualità media dell'elettorato attivo: purtroppo la legge di Gresham non vale solo per le monete; questo è un grave ed attuale problema che il regolamento non aiuta certo a risolvere. Neppure pare d'ausilio al superamento del sistema delle satrapie e dei tyrannoi; quest'ultimi recenti vincitori della guerra del Peloponneso prima e della guerra per bande poi. L'ultimo Aristogitone di cui si ha traccia è il professore di *"alto gradimento"* (per chi vuole approfondire si consigliano i recenti libri di Luciano Canfora e l'archivio Rai). Lascio ai coraggiosi Colleghe ricorrenti ed al Tar del Lazio le raffinate esegesi; mi limiterò a dar sostanza a quanto sopra evidenziando le incongruenze del regolamento. Quanto alla questione delle quote rosa, che non mi pare gratifichino la qualità, ma piuttosto proprio quella specificità che si vorrebbe superare (solita confusione tra eguaglianza ed egualitarismo); non intendo entrare nel merito. Va però osservato che la questione ha dato luogo ad una normativa complessa, oscura e non funzionale. Esempio: qual è "il genere meno rappresentato"; poiché la rappresentanza è l'esito dell'elezione, ci si riferirà agli iscritti all'albo, ma se sono al 50%?; e se il giorno antecedente le operazioni elettorali si altera il rapporto uguale/meno? Quid juris? Pongo una domanda: perché le Colleghe non prendono voti almeno tendenzialmente in proporzione alla percentuale di iscritte all'albo? In mancanza dei dati statistici non ho la risposta. E che dire dell'obbligo di candidarsi (Art. 6, 1°); rispetto alla precedente "votabilità" di qualunque iscritto all'Ordine, che almeno nei Fori minori poteva rappresentare, al di là dell'elezione, una voce non conformista e dotata di "futuro" e perciò di cui tener conto. Nei Fori metropolitani o ad alto numero di iscritti, fermo quanto sopra, la questione è più complessa, ed afferisce alle metodologie di comunicazione e captazione del consenso sganciate dal rapporto personale diretto. In una elezione auspicabilmente de-partitizzata e non ideologica; determinante sarà però il possesso dei mezzi di comunicazione, che vedrà oggettivamente favoriti i candidati già fruitori della carica consiliare. Regole sul punto con relative sanzioni deontologiche sarebbero state necessarie; quelle sulla propaganda elettorale, salvo vederne gli effetti in pratica, pur opportune non sono sufficienti; risolvono solo una questione di estetica (ci vediamo tutti nei Bar di Piazza Cavour?). Forse il problema se lo sono posto, altrimenti non si spiega la previsione di un voto di lista, ma peggio la pezza del buco! Di difficile comprensione, almeno per il sottoscritto, la distinzione tra candidatura individuale semplice e candidatura individuale in lista, specie con la previsione del voto di preferenza; se si voleva evitare il panachage tanto valeva dirlo chiaramente. Quel sistema, prima vigente, consentiva di contenere il voto clientelare premiando la qualità delle

## **Il futuro dell'avvocatura**

Scritto da Roberto Zazza

Martedì 19 Maggio 2015 17:26

---

persone. La previsione del voto di lista completa il quadro dell'irrazionalità politico-istituzionale. Un voto di lista avrebbe un senso, peraltro poco democratico; in un sistema basato sulla ripartizione proporzionale dei seggi tra nominati e con elezione diretta del Presidente o almeno di proporre come tale il capolista. E che dire delle usuali liste del Presidente, spesso uniche nei Fori minori!? Quanto alla commissione elettorale, sconsiglia la previsione che il Presidente ed il Segretario del COA, se candidati debbano delegare le loro funzioni... agli amici della Parrocchietta; ovviamente terzi, indipendenti e magari candidati. Tutti presi dalle quote rosa (ma il numero degli iscritti agli albi per genere sono stati esaminati?) e spaventati dalla sentenza 8681/14 del Tar Lazio i "regolatori" hanno violato l'art. 28, 3° Lg 247/12; omettendo di garantire la rappresentanza plurale. È talmente evidente il contrasto tra la legge e l'art. 9 del Regolamento da non necessitare commenti. Duole rilevare che né il Consiglio di Stato (adunanza 28/08/14) né il CNF (parere 07/08/14) abbiano rilevato il vulnus. Il resto è: amido fino a grammi uno, come si legge nei bugiardini.

**Roberto Zazza\***

**Avvocato del Foro di Roma**